

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

CDXCV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato) 19603	
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606)	19603
PRESIDENTE	19603, 19607, 19614, 19617
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	19603, 19608, 19609, 19614, 19615, 19619, 19622, 19624, 19625
CARRON, <i>Relatore</i>	19604, 19607, 19608, 19613, 19618, 19619, 19621, 19622, 19624
ALMIRANTE	19604, 19621
GEUNA	19613, 19613, 19622
VALANDRO GIGLIOLA	19616
AUDISIO	19617
COPPI ALESSANDRO	19617, 19618
BIMA	19620
PIASENTI	19620
CODACCI-PISANELLI	19622
Disegno di legge (Discussione):	
Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per l'acquisto di immobili per i Corpi armati di polizia. (979)	19625
PRESIDENTE	19625
AUDISIO	19625
BETTIOL GIUSEPPE	19626
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	19627
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	19627

La seduta comincia alle 10,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso il disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951. (1362).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

Come la Camera ricorderà, è stata esaurita la discussione generale di questo disegno di legge. Passiamo alla discussione degli articoli.

Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo si riserva di pronunciarsi articolo per articolo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1, nel testo della Commissione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, sono soppresse le ultime parole: « ma in entrambi i casi non oltre il 15 aprile 1946 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

PRESIDENTE. L'onorevole Alessandro Coppi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, da far precedere al testo della legge:

« È ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le modificazioni di cui agli articoli che seguono ».

CARRON, *Relatore*. La Commissione lo fa proprio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo, che sarà premesso al disegno di legge.

(È approvato).

All'articolo 1 gli onorevoli Mieville e Almirante hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato agli effetti delle vigenti disposizioni, e con le esclusioni previste nel successivo articolo 11, fino alla data del rimpatrio, ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgerlo.

ALMIRANTE. Signor Presidente, le chiedo di consentirmi, dato che sono presentatore, insieme con altri deputati, di altri emendamenti, di svolgerli congiuntamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella ha allora facoltà di svolgere anche i seguenti emendamenti, di cui sono firmatari rispettivamente l'onorevole Mieville, gli onorevoli Mieville e Almirante, e gli onorevoli Mieville, Caramia, Cuttitta, Sciaudone, Giannini Olga, Cicerone, Roberti, Almirante, Michelini e Trulli:

ART. 2.

« Ripristinare il testo governativo ».

ARTICOLI 3 E 3-bis.

« Sostituirla con l'articolo 3 del disegno di legge del Ministero, sopprimendo la lettera d), compreso l'ultimo periodo (Tale esclusione..., ecc.) ».

« Qualora non fosse accolto l'emendamento sostitutivo degli articoli 3 e 3-bis, sopprimere

al primo alinea dell'articolo 3-bis, proposto dagli onorevoli Codacci-Pisanelli e altri, le parole: di gravità inferiore al rimprovero solenne ».

ALMIRANTE. Desidero chiarire tre concetti, ai quali si allacciano gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare. Dai deputati che hanno preso la parola per contrastare i nostri punti di vista si è parlato ripetutamente di benefici concessi ai combattenti; e dal punto di vista formale se ne è parlato anche con tutta esattezza, perché il titolo della legge parla di benefici, e benefici sono denominati, in tutte le disposizioni del genere, i vantaggi di carriera o altro concessi ai combattenti per la loro qualità di combattenti, decorati, invalidi, mutilati, ecc.. Voglio però rilevare che dal punto di vista della sostanza non si tratta di benefici, ma di veri e propri diritti che i combattenti hanno acquisito per il fatto di aver compiuto il loro dovere nei confronti del paese, per il fatto di essersi sacrificati, per il fatto di non aver potuto, come gli altri cittadini, proseguire per le vie normali la loro carriera.

Quindi crolla una delle argomentazioni fondamentali dei deputati che hanno parlato in contrasto con la nostra tesi, secondo cui sarebbe equo concedere dei diritti puri e semplici, ma sarebbe addirittura assurdo concedere dei benefici. Non si tratta, ripeto, dal punto di vista sostanziale — questa considerazione mi sembra evidente e credo che ad essa debba improntarsi qualunque discussione sul merito della legge — di concedere dei benefici, cioè di donare qualcosa: si tratta di riconoscere dei diritti che sono stati acquisiti dai combattenti per il puro e semplice fatto che essi hanno combattuto.

D'altra parte, quali sono questi cosiddetti benefici? Sono i quattro ordini di benefici che vengono elencati dalla Commissione nella sua relazione, e cioè: 1°) computo del periodo passato alle armi; 2°) beneficio di carriera riservato ai soli mutilati, invalidi, feriti e decorati; 3°) aumento del limite massimo di età; 4°) diritto di partecipare a concorsi speciali.

Questa elencazione dimostra ancora una volta che nella sostanza non di concessione, non di prerogative particolarissime, ma di veri e propri diritti si tratta, acquisiti dai combattenti, e in particolare dai mutilati, dai decorati e dagli invalidi per il fatto stesso di essere combattenti, mutilati, decorati o invalidi.

Un secondo concetto debbo chiarire, ed è quello relativo alle punizioni disciplinari.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

La Commissione, nella sua relazione, e nella redazione stessa degli articoli del progetto di legge, ha tutta l'aria di voler tutelare quei combattenti che, per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'armistizio, non abbiamo riportato gravi sanzioni disciplinari (e per gravi sanzioni disciplinari s'intende, nella relazione e nel progetto di legge, il rimprovero solenne e gli arresti in fortezza).

Ora, vi è una situazione di fatto che io, per mio conto, credo di conoscere sufficientemente (perché non è certo un mistero che con la maggior parte dei colpiti da questa legge siamo anche personalmente in continui rapporti) e che mi permette di affermare che quasi tutti coloro i quali all'atto dell'armistizio, e successivamente, aderirono alla repubblica sociale italiana, sono stati colpiti per questo solo fatto, indipendentemente dagli eventi che possono averli poi condotti in processi per collaborazionismo od altro, da sanzioni disciplinari che quasi in nessun caso sono inferiori al rimprovero solenne; anzi, tale sanzione è data normalmente irrogata a tutti coloro che hanno prestato giuramento alla repubblica sociale italiana. Voi potrete portare una controcasistica dimostrante che si sono avute anche sanzioni minori, ma io posso dichiarare che la grande maggioranza degli ufficiali e sottufficiali che hanno semplicemente aderito alla repubblica sociale italiana sono stati, per questo solo fatto, puniti con sanzioni disciplinari che arrivano — ripeto — almeno al rimprovero solenne.

CHATRIAN. Non è esatto.

ALMIRANTE. Pertanto, quando la Commissione nel progetto di legge esclude coloro che hanno riportato sanzioni disciplinari pari o superiori al rimprovero solenne o all'arresto in fortezza, in realtà essa esclude da quei diritti la quasi totalità di coloro che hanno aderito alla repubblica sociale italiana.

Ed allora, se questa è la vostra intenzione o almeno la sostanza dei fatti, non valeva la pena di nascondersi dietro questa ipocrisia, ma bisognava avere piuttosto il coraggio di guardare la realtà in faccia. Infatti, in questo modo si creano soltanto nuovi risentimenti, nuove delusioni, che daranno luogo a stati d'animo di ancor maggiore asprezza. Se l'intendimento vostro non è effettivamente quello di considerare il giuramento prestato alla repubblica sociale italiana come un fatto talmente grave da dover essere punito, ancora oggi, in maniera più aspra di quanto non sia già stato punito; se voi non volete

creare una barriera tra questi cittadini e gli altri; se ciò voi non volete fare, allora questa casistica — che è semplicemente formale (e sotto la quale non si nasconde alcuna effettiva equiparazione o passo verso la pacificazione) — questa casistica, dicevo, lasciatela da parte. Abbiate il coraggio di sostenere una legge che tolga ogni possibilità di autentico reinserimento di questi cittadini nella vita del paese; ma non dateci una legge di questo genere, una legge ipocrita, tranquillante soltanto nelle apparenze, che fa mostra di voler riammettere nella vita civile una categoria di italiani, lasciandoli però in sostanza fuori.

I cosiddetti benefici sono d'altronde concessi con questa legge a coloro che, qualunque cosa abbiano fatto dopo l'8 settembre, si siano poi « ricreduti », come dice la Commissione. Questi tali, se vogliamo esser con loro gentili, vengono chiamati doppi giochisti, o tripli giochisti; sebbene vi siano nella lingua italiana, come del resto in tutte le lingue, aggettivi anche più spregevoli per definirli. Ebbene, ecco il volto morale di questa legge: tutti i benefici sono accordati nei confronti di costoro.

Ma non avete pensato che essi si sono ricreduti quando era molto comodo ricredersi? Non avete riflettuto che essi hanno mutato casacca quando continuare a vestire una determinata casacca voleva significare rischiare la pelle e tutto il resto? Ed è per questa gente che, in un clima di auspicata riabilitazione di valori morali, voi volete stabilire dei benefici? E credete forse che su questi uomini si possa contare domani? È sui doppi giochisti che voi pensate si possa creare domani un esercito degno di tal nome? Ne volete fare forse l'avanguardia del nostro paese? E vi pare ciò confacente alla vostra stessa tesi? Non vi accorgete che questo vostro atteggiamento annulla tutte le vostre argomentazioni squalificandole? Non comprendete che la gioventù italiana, come del resto la gioventù di tutto il mondo, non può credere nell'efficacia e nella santità di una legge, nell'efficacia e nella santità di uno Stato, quando questa legge e questo Stato continuano a porre alla propria avanguardia le falangi dei doppi giochisti?

Io comprendo che voi vogliate combattere coloro che considerate come i vostri nemici; comprendo che vogliate escluderli: ma questo vostro criterio così duro, così drastico, così pernicioso, secondo me, per il nostro paese, avrebbe soltanto un senso ove un atteggiamento ancor più duro e drastico voi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

seguiste nei confronti delle mezze figure. Del resto, non voglio insistere sopra questo argomento che è in verità troppo doloroso.

Vengo quindi alla illustrazione dei nostri tre emendamenti. Il primo è relativo all'articolo 1 del testo di legge. Esso tende a cumulare i vantaggi dell'emendamento governativo all'articolo 4 del decreto legislativo di cui trattasi a quelli dell'emendamento della Commissione. In sostanza il Governo — ed io voglio augurarmi che oggi l'atteggiamento del Governo non sia mutato, a questo riguardo, nei confronti di quello di quando esso presentò il suo disegno di legge; in sostanza — dicevo — il Governo, a beneficio dei reduci dalla prigionia non collaboratori, aveva eliminato dall'articolo 4 del decreto legislativo la clausola relativa al giudizio di discriminazione.

Non mi è dato di conoscere ufficialmente i motivi per i quali il Governo aveva creduto di far ciò, ma d'altra parte è molto facile immaginarli. Io penso che il Governo abbia voluto dare atto ai reduci dalla prigionia non collaboratori della particolarissima situazione nella quale essi son venuti a trovarsi, e, oltre tutto, della loro situazione di diritto, di pieno diritto, nei confronti della legislazione internazionale relativa ai prigionieri, la quale stabilisce che il prigioniero non deve e non può collaborare col detentore.

Non è quindi assolutamente legittimo, neppure dal punto di vista giuridico, a parte quelle considerazioni di natura morale, politica e nazionale che nei precedenti interventi abbiamo fatto, assimilare oggi i reduci dalla prigionia non collaboratori a coloro che in Italia volontariamente hanno scelto l'una o l'altra parte. Vi è per i reduci dalla prigionia non collaboratori una situazione di fatto ed una situazione di diritto tutt'affatto particolare che, a mio parere, evidentemente il Governo ha riconosciuto nell'emendare l'articolo 4 del decreto legislativo. E io non riesco assolutamente a comprendere per quali motivi la Commissione non abbia ritenuto di accedere a un criterio veramente giusto, equo e obiettivo qual'è quello adottato dal Governo.

D'altra parte la Commissione aveva apportato all'articolo 4 un emendamento, giusto ed utile, relativo alla data del rientro dalla prigionia: aveva cioè tolto il limite di tempo, dato che vi sono prigionieri che sono rientrati dopo quel limite di tempo.

Il nostro emendamento tende semplicemente a cumulare l'emendamento apportato dal Governo in sede di disegno di legge

con quello apportato dalla Commissione in sede di emendamento al disegno di legge. Il nostro emendamento quindi non fa altro che riprendere i criteri obiettivamente già fissati e dal Governo e dalla Commissione, cioè dalla maggioranza. Non vedo per quali motivi obiettivi un emendamento di tal genere potrebbe essere oggi respinto; non vedo per quali motivi obiettivi, soprattutto, il Governo potrebbe mutare di avviso dopo aver espresso così autorevolmente e così saggiamente, a questo riguardo, il proprio avviso.

Per quanto riguarda l'emendamento successivo, che è sostitutivo degli articoli 3 e 3-bis del testo della Commissione, che noi proponiamo di sostituire con l'articolo 3 del testo governativo, sopprimendo però nello stesso articolo 3 il comma d), non ho bisogno di insistere nella illustrazione dell'emendamento stesso (che è il più radicale), perché tale illustrazione in sede politica abbiamo già fatto nei precedenti interventi e, quanto ai criteri particolari, ho fatto io poco fa occupandomi del problema delle sanzioni disciplinari.

Ripeto ancora una volta, e insisto, che se si vuole, come sembra si voglia, escludere tutti coloro che giurarono alla repubblica sociale italiana dai benefici, cioè dai diritti riservati ai combattenti, è molto meglio operare una esclusione drastica, anziché servirsi del sotterfugio della sanzione disciplinare; sotterfugio che verrà a favorire una minima parte di coloro che aderirono alla repubblica sociale italiana, perché la grandissima maggioranza (e sono prontissimo a documentarlo) è stata punita con sanzioni che normalmente sono rappresentate dagli arresti in fortezza dai 15 ai 60 giorni, e, se non dagli arresti in fortezza, per lo meno dal rimprovero solenne.

Quanto al terzo emendamento, esso è collegato con l'emendamento precedente, presentato da altri colleghi e che reca come prima firma quella dell'onorevole Codacci-Pisanelli. Io pregherei il signor Presidente di precisare che, se l'emendamento dell'onorevole Codacci-Pisanelli dovesse essere accolto, l'emendamento nostro, il quale tende a modificare l'emendamento Codacci-Pisanelli, non deve intendersi per ciò precluso potendo, invece, essere a sua volta votato. Pregherei cioè di stabilire che la votazione dell'emendamento Codacci-Pisanelli non condiziona la successiva votazione di queste modifiche.

PRESIDENTE. La votazione del suo emendamento, onorevole Almirante, sarà precedente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

ALMIRANTE. Sta bene, signor Presidente.

Faccio ora rilevare, a proposito di sanzioni disciplinari, che il disegno di legge governativo comprendeva anche un'altra norma equa, vale a dire considerava sanzioni disciplinari agli effetti della presente legge le sanzioni non condonate. Anche questa norma è scomparsa nel testo della Commissione, di modo che si viene non soltanto a ribadire quei provvedimenti che furono presi, ma a riaprire una specie di nuova epurazione con la cancellazione dell'atto di condono ed il ripristino dei provvedimenti condonati, nonostante che, se non erro, condono significhi cancellazione a tutti gli effetti. Se questo è dovuto soltanto ad una svista della Commissione, come mi auguro, prego il relatore di prenderne atto apportando le necessarie modifiche.

Non ho altro da aggiungere né voglio ripetere le considerazioni di carattere politico per le quali ci siamo battuti nei giorni scorsi. Invito soprattutto la Commissione e la Camera a ricordare i nobili accenti che abbiamo udito risuonare in quest'aula non più tardi di sabato scorso. Si è parlato di pacificazione; ci si è rivolti alla gioventù. Io penso che la gioventù, che il popolo italiano giudicherà il Parlamento, la maggioranza di esso ed il Governo non tanto dalle nobili parole che vengono pronunciate quanto dagli atti concreti che vengono compiuti. A questi atti vi aspettiamo: essi costituiscono la prova del fuoco per chi dice di volere la pacificazione.

PRESIDENTE. Per quanto l'onorevole Almirante abbia sviluppato tutti e tre i suoi emendamenti, riportiamoci per ora all'articolo 1. Se non mi inganno, gli onorevoli Almirante e Mieville da un lato e la Commissione dall'altro chiedono in sostanza la stessa cosa, cioè la riproduzione del testo ministeriale togliendo le parole « ma in entrambi i casi non oltre il 15 aprile 1946 ».

CARRON, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRON, *Relatore*. Signor Presidente: l'emendamento Mieville-Almirante all'articolo 1 è cosa diversa dall'emendamento della Commissione! Esso chiede che sia tolta dall'articolo 4 della legge n. 137 la frase « che all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dall'apposita commissione ». La Commissione invece ha ritenuto di non dover sopprimere queste parole, perché ha pensato di tenere come *res judicata* la sanzione disciplinare data al militare ritornato in patria. La Com-

missione ha così ragionato: sia coloro che hanno giurato a Salò, sia coloro che non si sono comportati secondo l'onore militare durante la prigionia, hanno subito determinate sanzioni. Noi consideriamo alla stessa stregua i prigionieri e coloro che hanno collaborato con Salò e guardiamo soltanto ed esclusivamente alle sanzioni disciplinari che hanno ricevuto.

Ecco perché la Commissione ritiene di dover respingere l'emendamento degli onorevoli Almirante e Mieville e di non accettare quindi la soppressione di queste parole.

Devo poi dire all'onorevole Almirante che non è del tutto esatto quanto egli ha detto circa i prigionieri di guerra e i collaboratori. Effettivamente, dopo l'8 settembre, i prigionieri di guerra, sia i prigionieri degli alleati (di coloro che allora chiamavamo alleati), sia i prigionieri dei tedeschi, si sono trovati ad assumere una posizione giuridica diversa dalla consueta posizione giuridica dei prigionieri di guerra, in quanto il Governo legittimo invitò coloro che erano prigionieri degli alleati a collaborare con le forze di liberazione e invitò coloro che erano prigionieri dei tedeschi a non cedere alle pressioni dei tedeschi e a rimanere fedeli al giuramento. Ora ci si trova qui di fronte a una configurazione giuridica speciale (ella può insegnarmelo, onorevole Almirante); abbiamo cioè qui la figura della cobelligeranza: noi assumiamo, dopo l'8 settembre, la cobelligeranza con gli alleati. Per questa ragione i prigionieri di guerra non si trovano più nella stessa situazione in cui si trovavano prima dell'8 settembre. Ecco la ragione per cui noi riteniamo che non si possa accettare l'emendamento Almirante.

Devo fare poi un'altra considerazione: se accettassimo tale emendamento all'articolo 4, dovremmo contemporaneamente modificare anche l'articolo 6 del decreto legislativo n. 137, perché la stessa cosa accade per i prigionieri di guerra dei tedeschi e per i prigionieri di guerra degli alleati. Qui non vedo il presidente dell'associazione dei reduci dalla Germania; comunque, anch'egli ha molto insistito affinché non vengano assolutamente confusi coloro che rimasero nei campi di concentramento della Germania con coloro che cedettero e vennero in Italia a combattere contro gli italiani. Mi pare che questa confusione non si possa e non si debba fare assolutamente. E termino precisando un'altra cosa all'onorevole Almirante. Si è detto e si è scritto parecchio su questa legge (anche stamane è apparso un articolo), ma mi pare che non ne siano stati esattamente capiti lo spirito né la lettera.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

Non discuto sulla questione dei benefici perché dovrei ripetere cose già dette. Noi diciamo: coloro che hanno collaborato con Salò, per essere ritenuti davvero combattenti, devono prima dell'8 settembre avere almeno ottenuto la croce di guerra; perché altrimenti succederebbe il caso che riferii la scorsa volta: succederebbe cioè che uno il quale abbia fatto 4 giorni di corso alla scuola allievi ufficiali di Nocera (località che in quel momento era zona di operazioni), costui, che poi collaborò con Salò da cui scappò «eroicamente» il 20 aprile 1945, per aver fatto appena 4 giorni in zona di operazioni come allievo ufficiale avrebbe il diritto di essere considerato combattente. Ora noi abbiamo detto: coloro che hanno giurato a Salò bisogna che davvero abbiano fatto i combattenti, cioè che abbiano la croce di guerra che si dà dopo non meno di cinque mesi di zona di operazioni.

Poi abbiamo detto: con rimprovero semplice, arresti semplici e arresti di rigore, condonati, si hanno gli stessi diritti di tutti gli altri. Coloro che hanno avuto arresti di fortezza e rimprovero solenne possono chiedere di venire riconsiderati da una commissione speciale del Ministero. Ma andiamo alla pratica: voglio vedere quella commissione quanti priverà di questi benefici! Quindi, qui si tratta di salvare un principio; e creda, onorevole Almirante, che quando questa legge sarà operante, sarà operante nella stessa identica maniera di quella proposta dal Governo. Però salviamo il principio: non si possono infatti confondere coloro che hanno collaborato con Salò con coloro che hanno lottato nella guerra di liberazione!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo che la discussione dell'articolo 1 sia abbinata con quella dell'articolo 3.

CARRON, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione ha approvato l'articolo 2. Si dia lettura degli articoli 3 e 3-bis.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 3.

«L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è così integrato:

«La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla

guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o sono rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

«La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti — per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 — da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano insigniti di decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per causa di guerra».

ART. 3-bis.

«Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima, qualora non siano stati colpiti da una delle più gravi punizioni previste dal regolamento di disciplina, ossia dal rimprovero solenne o dagli arresti in fortezza — anche se dette punizioni furono poi condonate o amnistiate —, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) sarà computato a loro favore il periodo solo fino all'8 settembre 1943;

b) sarà aumentata, a loro favore, l'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione ai concorsi di nomina al primo grado di ogni carriera.

«Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, né possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani».

PRESIDENTE. Esprima la Commissione il suo parere sugli emendamenti Almirante concernenti l'articolo 3.

CARRON, *Relatore*. La Commissione è contraria a questi emendamenti, perché, con essi, si verrebbe a sconvolgere tutto lo spirito che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

ha ispirato la Commissione. La Commissione, ripeto ancora una volta, ha tentato di fare in modo che non si confondano coloro che hanno fatto i partigiani e hanno combattuto la guerra di liberazione con coloro, invece, che hanno collaborato con Salò. L'articolo 3 del disegno ministeriale risponde effettivamente a questa esigenza.

Quanto a sopprimere la lettera d), ciò significherebbe disconoscere in pieno il valore della Resistenza.

Ecco le ragioni per cui la Commissione non può accettare gli emendamenti Almirante.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. La ringrazio, signor Presidente, per avermi invitato a partecipare direttamente a questa discussione, dandomi così modo di esprimere quello che io chiamo un dovere di coscienza.

La questione della pacificazione rimane, purtroppo, ormai, fino a un certo punto. Da questa parte della Camera non è più la pacificazione che si cerca, ma la vendetta a rovescio, come più di un episodio ci lascia intravedere. (*Interruzione del deputato Almirante*). Onorevole Almirante, ella ha dovuto onestamente riconoscere che, da parte del Ministero della difesa, si è fatto tutto il possibile per venire incontro a questo onesto desiderio di pacificazione. Per quel che mi riguarda, da lunga data, sono stato proprio io — non come ministro e neanche come deputato — proprio all'indomani della proclamazione della Repubblica, a dire parole di onesta pacificazione. Devo, purtroppo, convincermi che tutti gli atti compiuti dal Governo e dal Parlamento in favore dei fascisti sono stati interpretati come atti di debolezza; e forse essi non favoriscono quella pacificazione da tutti auspicata. Qui si fa un processo a rovescio contro di noi.

Pur tenendo conto di questa considerazione, io obbedisco ugualmente a un dovere di coscienza: perché da questi banchi, secondo me, non bisogna cedere a questa specie di risentimento, ma bisogna dire le ragioni superiori del Governo e dello Stato. E non posso allora non aderire al concetto fondamentale, proposto da questa parte della Camera, che ha ispirato il progetto governativo. Io vorrei veramente che gli onorevoli colleghi che, a grande maggioranza, in Commissione e in Assemblea, si sono pronunciati in senso contrario, riflettessero un momento alle nostre superiori ragioni.

Avrei anche desiderato, proprio per non creare quel tal monopolio di cui si vantava testé l'onorevole Almirante, che dalla

maggioranza o, meglio, dall'opposizione, fossero venuti emendamenti di questo genere che ripristinassero il concetto informatore del progetto governativo.

Io trovo giusto quanto ha detto l'onorevole Almirante riguardo la natura di questi provvedimenti, che furono presi anche alla fine dell'altra guerra. Non si tratta, in definitiva, malgrado siano stati chiamati sempre così nei progetti di legge, di benefici concessi agli ex combattenti. Non sono benefici, ma riconoscimenti previsti anche dalla Costituzione; ché, per il fatto di esservi stati dei chiamati alle armi, per il fatto di avere costoro dovuto interrompere le comodità della vita civile, è venuta in effetti a crearsi una disparità fra le diverse categorie di cittadini.

Che cosa ha tentato di fare il legislatore dopo la guerra? Ha cercato sempre di ripristinare questa eguaglianza di diritti: chi ha perso del tempo, soffrendo, per il servizio militare del paese, ha diritto a certe concessioni per riguadagnare — per quanto è possibile — il tempo perduto. Pertanto, la natura di questi benefici è puramente amministrativa.

Infatti, di che cosa si tratta? Del computo ai fini degli scatti di stipendio: è chiaro che chi si è imboscato ha avuto i suoi benefici di carriera, mentre chi ha obbedito ad un alto dovere nazionale non li ha avuti, ed è quindi doveroso ripristinarli.

Inoltre si tratta: del computo del periodo di tempo trascorso nelle forze armate come periodo trascorso nell'amministrazione (questo è un concetto accettato dalla stessa nostra Costituzione); dell'aumento del limite massimo di età per partecipare a concorsi di pubblico impiego (è chiaro che questi militari che si sono prodigati per un dovere superiore non hanno avuto il tempo di partecipare a certi concorsi per cui si richiedono limiti di età fissi; per cui, quando partecipano più tardi, per effetto del richiamo alle armi, a tali concorsi, è assolutamente giusto che si spostino per loro i limiti di età); infine, della possibilità di partecipare a taluni speciali concorsi.

Sono dei diritti, come giustamente osservava l'onorevole Almirante, e non sono dei benefici: nulla concediamo. La natura di questi benefici è di carattere amministrativo soltanto. Io vorrei chiarire un equivoco che mi pare sottinteso in tutte le discussioni alle quali mi scuso di non aver partecipato presso la Commissione e l'Assemblea. L'equivoco è questo: con il progetto di legge non che noi non si sia voluto dare la qualifica di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

ex combattenti ai combattenti della repubblica sociale. Gli è che il Governo non ha mai riconosciuto la repubblica sociale. I combattenti della repubblica sociale sono di conseguenza esclusi dai benefici di ex combattenti.

Questo è un dato fisso che prego tutti gli onorevoli deputati di tenere ben presente. Noi non vogliamo estendere questi benefici o questi diritti ai combattenti o agli ex combattenti della repubblica sociale. Chi ha esclusivamente combattuto nella repubblica sociale non ha diritto di godere di questi benefici. Che cosa si dice nel progetto di legge? Che coloro che prima di aver aderito alla repubblica sociale avevano già maturato il diritto a questi benefici, per il fatto di aver poi aderito alla repubblica sociale, ne vengono esclusi a determinate condizioni; questo è il profilo giuridico della questione.

Quali sono queste condizioni? Il decreto del 4 marzo 1948 — questo appunto che stiamo modificando — escludeva completamente gli ex combattenti, anche mutilati e medaglie d'oro: anche coloro, cioè, che avevano acquistato speciali titoli di riconoscenza nel periodo anteriore al 1° settembre 1943, ma che poi avevano, per una ragione o per un'altra, aderito alla repubblica sociale, prestando anche un solo giorno di servizio o un giuramento, più o meno smentito, più o meno consapevole.

Io vi parlo anche da un punto di vista schiettamente politico; e non è la prima volta che sostengo questa tesi. Fin da quando ero direttore della *Voce Repubblicana* avevo rilevato questa specie di vendetta dinastica che si era fatta contro gli ex combattenti, di qualsiasi colore, per qualsiasi ragione.

Quale era la tesi dei militari di allora, della amministrazione di allora? Era che costoro avevano fatto un giuramento al re e non avevano mantenuto fede a questo giuramento; non si concedevano attenuanti, neppure verso coloro che avevano i più grandi meriti verso la patria. Si diceva: «colpiamo voi e quasi esclusivamente voi».

V'è una decina di articoli sulla *Voce Repubblicana*, pubblicati in tempi non sospetti, in cui rilevavo questo speciale accanimento, questa particolare vendetta.

COCCO ORTU. Era l'applicazione del codice penale militare riguardo il giuramento allo Stato.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Avevo rilevato sin da allora — e oggi mi richiamo allo stato d'animo che avevo sin da allora — questo spirito di particolare ferocia verso certi ex combattenti; spirito che non si riscon-

trava in altri campi dell'amministrazione nei quali, più o meno, si è perdonato a tutti. Sono rientrati tutti dal nord o dal sud. Invece, in questo particolare settore, si era stati particolarmente feroci.

Da questo richiamo non voglio trarre alcuna illazione, se non quella di una coerenza nel mio atteggiamento.

Molte altre ragioni mi hanno confortato. Ci siamo trovati di fronte ad una vera selva di giudizi di discriminazione; v'è una varietà di giudizi di discriminazione inconcepibile: variano da commissione a commissione, da luogo a luogo, da arma ad arma, da grado a grado (mi sono procurato una notevole documentazione).

Mentre sono stati sottoposti alla legge di sfollamento gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali, non vi sono stati sottoposti gli ufficiali inferiori, per la semplice ragione che di ufficiali inferiori non ve n'erano. Hanno avuto, sì, le punizioni per il loro comportamento dopo l'8 settembre, ma non sono stati sottoposti alla legge di sfollamento.

ROVEDA. I sottufficiali sì.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non quelli di carriera.

ROVEDA. Sì, di carriera.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Abbia la pazienza di ascoltarmi un momento, e le farò rilevare alcune incongruenze. I sottufficiali non di carriera, i militari ed i graduati di truppa non hanno subito alcuna punizione. I militari di truppa graduati e i sottufficiali non di carriera che facevano parte delle brigate nere o della 10ª MAS, non hanno subito alcuna punizione; per cui oggi partecipano agli impieghi e ai benefici di ex combattenti proprio i più feroci aguzzini della «Decima Mas» e delle brigate nere (*Commenti all'estrema sinistra*), proprio perchè non sono stati contemplati.

Quindi, vi trovate di fronte a questa formidabile incongruenza, che poi rappresenta uno stato di coscienza per tutti noi: il volontario della «Decima Mas» o graduato di truppa, o militare di truppa, o sottufficiale non di carriera, oggi ha partecipato ai concorsi e goduto dei benefici degli ex combattenti. Il mutilato prima dell'8 settembre, o il decorato di medaglia d'oro, o magari di 5 medaglie d'argento, che per un giorno solo in un momento di debolezza ha aderito, e per il cui giudizio è difficile fare una valutazione precisa, non è un «doppiogiochista»! Quando il Ministero ha potuto accertare concretamente casi di questo genere, le sanzioni sono state tremende; ma quando vi è stata

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

veramente una crisi di coscienza, effettiva e morale, dimostrata dalle successive azioni, e cioè con eroiche azioni nella lotta partigiana, non si può dire che allora si tratti di doppio giuoco, perchè in questo caso si paga di persona con la vita! È la considerazione degli atti che noi dobbiamo guardare, e dare loro una speciale posizione! Si tratta di giudizi estremamente difficili che portano ad una infinita varietà di criteri. Vi sono state infatti discriminazioni regionali; ad esempio, nel Trentino, si è tenuto conto del fatto che questa zona è stata per lungo tempo sotto il completo dominio tedesco; vi sono stati, ad esempio, criteri diversi per i carabinieri, per i medici, ecc.. Quindi, una selva di giudizi, da grado a grado, da luogo a luogo, da commissione a commissione, da arma ad arma. Ad esempio la marina ha avuto criteri di discriminazione, prima dell'unificazione delle commissioni, molto più severi delle altre armi. Dunque, ci si è trovati di fronte a questa grande disparità di trattamento, onorevoli colleghi!

Quale è il criterio di punizione? Quando si tratta di un provvedimento di stato, quando si toglie l'onore di portare la divisa militare ad una persona, non c'è possibilità di sbagliarsi: questo individuo ha commesso tali atti infamanti, disonorevoli per cui lo si giudica indegno di portare la divisa militare! Poi vi è tutta una gamma di provvedimenti, che io chiamerei, secondo il criterio discrezionale per cui si reggono nelle amministrazioni militari, provvedimenti correttivi, che vanno dal semplice rimarco fino agli arresti in fortezza. Evidentemente, in questo caso non si tratta di atti infamanti, per cui queste persone possano essere giudicate indegne di appartenere alla famiglia militare. Comunque, io mi dichiaro completamente contrario a quella parte dell'emendamento dell'onorevole Mieville che vorrebbe (*Interruzioni alla estrema sinistra*) escludere coloro che effettivamente si sono resi indegni di portare la divisa militare...

ROVEDA. Vi sono degli ufficiali che si sono distinti per la loro ferocia nei rastrellamenti, e li avete richiamati in servizio!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. No. È chiaro che non ho proceduto personalmente a questi giudizi, e che vi può essere qualche caso del genere. La prego di segnalarmi qualche caso e vedrà che non vi sarà indulgenza da parte mia.

Ma il criterio non è questo. Io parlo del criterio giuridico, di un criterio per cui, quando qualcuno ha commesso un crimine, o è stato

particolarmente fazioso, o è stato particolarmente disonorante nella sua vita militare, lo si è giudicato indegno di portare la divisa: costui deve essere colpito da un provvedimento di stato. E molti sono stati colpiti da provvedimenti di questa specie.

La legge dello sfollamento non riguardava gli ufficiali inferiori, non solo per ragioni organiche, ma anche perchè gli ufficiali inferiori, essendo più giovani, sono i meno colpevoli. Come abbiamo giudicato gli ufficiali generali e superiori — e particolarmente gli ufficiali generali, che meritano una particolare attenzione in tale questione — non abbiamo giudicato gli ufficiali inferiori. La legge dello sfollamento, invece, ha colpito gli ufficiali generali e superiori, anche se non fossero incappati in quel tale giudizio di indegnità, che li avrebbe fatti escludere con provvedimento disciplinare. Quasi tutti gli ufficiali generali — e potrei dire tutti — e superiori, anche se non incappati in quel tale giudizio di indegnità, per il fatto del loro comportamento all'8 settembre, hanno avuto delle punizioni. E questo anche per la riduzione di quadri dell'esercito, per virtù del trattato di pace, altrimenti in questa materia avremmo fatto all'incirca ciò che abbiamo fatto negli altri settori dell'amministrazione, e cioè avremmo usato un criterio di larghissima indulgenza.

Quindi, per virtù del trattato di pace, abbiamo sfollato ufficiali generali e superiori. Voi capite che il primo criterio di sfollamento è stato questo: come si è comportato l'ufficiale all'8 settembre. Si provvedeva con una punizione disciplinare; si esaminavano gli atti di coloro che andavano via a domanda, e poi si colpivano quelli dell'8 settembre.

Quindi, tutti questi signori o per effetto di faziosità o criminalità, o per effetto della riduzione dei quadri, sono tutti fuori.

In definitiva, i benefici chi li gode? Non li gode l'ufficiale generale, perchè egli se ne infischia dei concorsi, se ne infischia dei benefici di carriera e degli scatti. Quindi sono i giovani ad essere colpiti, cioè quelli che aspirano ai concorsi.

Io potrei portarvi un *dossier* di lettere che mi hanno invitato a considerare questo problema. L'Associazione combattentistica, l'Associazione dei mutilati, l'U. N. U. C. I. hanno vivamente pressato; vi è inoltre un particolare ordine del giorno della Camera; altre analoghe pressioni abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio perchè mettessimo un po' di ordine e un po' di giustizia distributiva in questa materia.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

E voglio farvi considerare un'altra osservazione. Come si fa, con il criterio discrezionale che hanno le commissioni delle forze armate — e vi ho detto le varietà di queste commissioni — a stabilire che è stato giusto aver punito con un rimprovero solenne o aver punito con gli arresti di rigore? Se la sente, onorevole relatore, di avere tale bilancia di giustizia da poter stabilire che, per il fatto dell'adesione alla repubblica di Salò, per il fatto di un giuramento...

CARRON, *Relatore*. Vi è l'articolo 4-bis.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Vi sono state molte commissioni a cui è bastato dire: tu hai giurato, tu hai contravvenuto all'onore militare; quindi, arresti di fortezza e riprovero solenne. Vi sono state altre commissioni che hanno detto: in quel momento di crisi per il fatto che tu eri giovane, eri sottotenente, e per il fatto che hai visto il tuo maggiore comportarsi in questo modo, tu non sei responsabile, e semmai è responsabile il capo che ti ha trascinato in queste condizioni. E vi sono stati quindi criteri di maggiore indulgenza.

Come si fa ad avere il piatto della bilancia per stabilire che chi ha avuto gli arresti di rigore, e chi ha avuto il rimprovero solenne, in definitiva, non hanno commesso la stessa mancanza?

Perché, onorevoli colleghi, tutte queste punizioni sono correzioni emendative, e non ci prendiamo noi, antifascisti, la odiosità, dopo aver fatto e dato tante prove di indulgenza, di andare a colpire proprio questi giovani, per stabilire con la bilancia dell'orafo chi abbia peccato in questo o in quest'altro senso.

Il fazioso, il criminale, è naturale che debbano essere colpiti con un provvedimento di stato; ma chi ha partecipato alla repubblica di Salò, avendo prima maturato il diritto al titolo di combattente, e non è stato fazioso, rappresenta un caso diverso. Non è il caso di diventare feroci, mi pare, proprio con quei poveri ufficialetti che sono stati riconosciuti non colpevoli di faziosità.

Una voce all'estrema sinistra. C'è anche la commissione dei ricorsi...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Le anticipo subito, onorevole collega, che se noi dovessimo giudicare i ricorsi (sono circa 100 mila, sembra) creeremmo un tale disordine nella nostra amministrazione quale non lo abbiamo mai avuto.

Tanto più che trattasi dei casi più diversi e disparati, di ufficiali che sono stati giudicati con maggior rigore a seconda che ab-

biano appartenuto ad un'arma o ad un'altra, ecc.. Ebbene, costoro potranno dire: voi della commissione di avanzamento mi avete colpito in un determinato modo (e non bisogna dimenticare che costoro portano questo marchio durante tutta la loro carriera, dato che l'amministrazione militare non è come le altre amministrazioni), ora volete adottare un altro sistema. A questo proposito voglio, anzi, ricordare che io ho dato disposizioni che anche ai colonnelli che avrebbero avuto diritto a non avere più questa annotazione dell'arresto e relativa motivazione, fosse applicata l'annotazione, in modo che si sapesse anche per costoro che cosa hanno fatto. Ecco perché desideravo ricordare il fatto che costoro saranno accompagnati per tutta la carriera da questo marchio, che poi molto spesso li fa eliminare negli avanzamenti, perché, a parità di condizioni; è chiaro che colui che ha obbedito al sentimento dell'onore, o che ha dovuto eseguire un ordine, sia preferito a colui che, invece, si è reso passibile di particolari sanzioni.

E per quanto riguarda questi ricorsi; io ufficiale che sono stato colpito con rimprovero solenne e che mi vedo poi ridotta la punizione, o che so di essere giudicato poi in diverso modo, mi sentirò in diritto di domandare la revisione delle sanzioni, il riesame del giudizio precedente, ecc., cosicché si creerebbe il caos nell'amministrazione. E mi meraviglio che questo sia chiesto da gente che è stata nell'amministrazione e che pure ha dovuto constatare gli straordinari inconvenienti che da ciò deriverebbero. Sarebbe preferibile piuttosto ritirare la legge, perché altrimenti si darebbe adito a molta gente che è stata già eliminata di rientrare (si otterrebbe proprio il contrario di ciò che si vuole); quindi, la perequazione bisogna farla in altro campo, in un altro modo. Bisogna, cioè, farla in questo modo: se tu, ufficiale effettivo, te la sei cavata con 10 giorni di rigore e sei rientrato in servizio, avrai nella tua cartella l'annotazione di questi 10 giorni di rigore che io ti ho dato unicamente perché hai avuto, magari, uno smarrimento di coscienza, unicamente perché ci sono stati ufficiali generali e ufficiali superiori che ti hanno guidato in questo errore, e ho dovuto tener conto della tua giovane età, e ho giudicato obiettivamente infliggendoti la punizione. Però ti ho riammesso in servizio e hai una carriera aperta, sia pure non invidiabile come quella degli altri ufficiali, e hai un pane assicurato, sia pure portando sempre questo marchio.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

A me, ufficiale di complemento che mi sono trovato nelle stesse condizioni e ho partecipato nell'identico modo a questo servizio, dicono: tu non parteciperai più a nessun impiego, non sarai considerato combattente; tu sarai reietto dalla società nostra.

Nessuno penserà che io abbia debolezze per i fascisti: ma, in questo modo, non facciamo giustizia. Benché sappia che la Commissione si è pronunciata a maggioranza in altro modo e benché il Governo non potesse, per ossequio alla volontà della maggioranza, non rimettersi a questa decisione, io dico: andate avanti; mi sentirò di affrontare la stessa tesi al Senato. E preferisco ritirare questo disegno di legge pur di non farne una legge monca e, dal mio punto di vista, ingiusta.

Onorevoli colleghi, credo di avervi detto tutto. Vi invito a riflettere di nuovo. Il progetto governativo nella sua ispirazione non voleva obbedire (lo confesso candidamente) al superiore desiderio di pacificazione, ma ad un criterio di pura giustizia. Noi veramente crediamo di aver commesso azione non faziosa, non vendicativa, ma di aver tenuto conto di tutte le circostanze. La Commissione ha voluto essere più severa, ha voluto escludere dai benefici di questa legge non soltanto coloro che erano stati colpiti dai provvedimenti di stato (e badi, onorevole Geuna, non ho sentito il suo discorso, ma lo hanno riportato i giornali ed ha commosso anche me leggendolo: coloro che hanno avuto questa punizione sono unicamente quelli che nell'esercizio militare, nell'adesione all'8 settembre hanno messo una particolare faziosità o sono stati responsabili di crimini); ma la Commissione ha voluto escludere anche tutti coloro che hanno avuto altre punizioni, dagli arresti in fortezza fino al rimarco. Tutti costoro hanno, sì, aderito alla repubblica sociale, ma molte volte per suggestione dei partigiani...

GEUNA. Ma a me basta questo!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non basta, perché tutti avranno sempre un partigiano, o autentico o fasullo, che farà una dichiarazione di questo genere; e, conseguentemente abbiamo circondato di estrema cautela questo giudizio. Abbiamo ritenuto che possano essere discriminati coloro che dopo aver aderito l'8 settembre, sia pure restando nell'ambito militare, per suggestione dei partigiani presentino dichiarazioni autentiche di persone responsabili e non di persone locali ma distrettuali, o meglio ancora del C. L. N. generale. Quindi abbiamo circondato di particolari garanzie questo giudizio.

Ma è innegabile che a una categoria di tali persone — che pure hanno aderito in spirito alla causa dei partigiani, essendo in contatto con certi comitati locali — appunto per il dubbio che fossero dei doppiogiochisti, non abbiamo concesso particolari attenuazioni, anzi qualche volta abbiamo loro aggravato le sanzioni. Chi ha la coscienza tranquilla di andare a cercare se colui era in buona o in mala fede? Eppure è colpito magari con gli arresti in fortezza, magari con il rimprovero solenne. Però gli abbiamo detto: se sei colpito col rimprovero solenne o con gli arresti di rigore, in definitiva rientri nella stessa gamma di punizioni correttive; e quindi una certa discrezione in questo campo la si può attuare, contrariamente ai provvedimenti di stato.

Se voi approfondite il problema, vi troverete di fronte ad una infinità di quesiti, per cui io ritengo mio dovere morale raccomandarvi l'approvazione del progetto governativo.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene dunque il testo ministeriale per gli articoli 2 e 3.

Qual'è il parere della Commissione?

CARRON, *Relatore*. La Commissione mantiene il proprio testo e chiede alla Camera di votarlo. Debbo soggiungere — e me ne duole — che mi sono francamente meravigliato di quanto è andato dicendo l'onorevole ministro, in primo luogo perché le discussioni hanno sempre avuto luogo alla presenza di sottosegretari i quali non hanno mai detto ciò che l'onorevole ministro ha detto in questo momento, e in secondo luogo perché, se l'onorevole ministro ha ripetuto delle parole che si trovano in alcune lettere che sono pervenute a lui, che sono pervenute al Presidente della Repubblica e che sono pervenute anche a noi della Commissione, ciò verrebbe quasi a giustificare quanto ha detto l'onorevole Almirante.

Qui si parla, infatti, di reietti: pare che in Italia tutti coloro che hanno aderito alla repubblica di Salò stiano morendo di fame. Ciò non risponde alla verità.

Circa, poi, la questione del giuramento, mi pare che qui si dimentichi troppo facilmente quanto è detto all'inizio del regolamento di disciplina, che cioè chi manca al giuramento macchia irreparabilmente il proprio onore di un marchio d'infamia. (*Interruzione del deputato Mieville*).

Mi lasci dire, onorevole Mieville. Circa la faccenda dei concorsi, non dobbiamo dimenticare che, con il suo progetto, onorevole ministro Pacciardi, noi veniamo a mettere sullo stesso banco d'esame, spalla a

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

spalla, come dicevano i tedeschi, il partigiano e colui sulla cui coscienza pesa il crimine di aver sevizato il partigiano.

Sta di fatto che oggi vi sono degli ufficiali che hanno combattuto contro i partigiani: essi sono nell'esercito. Ora, noi non abbiamo detto che questo: a coloro che hanno non gravi sanzioni disciplinari riconosciamo tutti i diritti dei combattenti; per gli altri, si vedrà. E non mi consta, onorevole ministro, che si tratti di centinaia di migliaia di ricorsi che verranno: a me consta che non dovrebbero essere più di due o tre mila. Quindi, vi è una differenza tra quanto ella afferma e quanto è venuto a mia conoscenza.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sono dati desunti dai rapporti ufficiali dell'amministrazione.

CARRON, *Relatore*. Io vorrei che ella leggesse alcune lettere che ci sono state inviate. Vi sono ufficiali delle «SS», ai quali, per esempio, noi oggi stiamo provvedendo per dare, addirittura, la pensione di guerra: e hanno fatto quello che hanno fatto contro i partigiani e i patrioti!

D'accordo con lei (e mi preme dirlo subito perché vi è stato un equivoco sulla stampa) che questa legge non concede il beneficio di combattente o non riconosce la qualifica di combattente a quelli della repubblica sociale italiana. Su questo sono d'accordo. Sulla discriminazione diversa siamo d'accordo anche noi, onorevole ministro, e lo abbiamo detto espressamente sia nella relazione scritta che in quella orale. Per questo abbiamo pensato di fare, con l'articolo 4-bis, una commissione speciale. Però ella ha detto, per esempio, che sono stati giudicati soltanto gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente effettivo, il che non è esatto. Sono stati giudicati anche sottufficiali che non sono in carriera continuativa, ed io le potrei portare anche dei dati al riguardo.

Quanto alle lettere dell'U. N. U. C. I. e dell'Associazione nazionale combattenti, che ho letto durante la mia relazione, tutte e due le associazioni chiedono che si riveda il merito delle punizioni. La Commissione ha ritenuto che non si possa rientrare nel merito della punizione e, appunto per questo, accetta come cosa già acquisita, già pacifica, quanto hanno stabilito le diverse commissioni.

Ripeto, però, che tutto si ricollega al nostro articolo 4-bis. Ella ha detto che quella commissione creerà disordini. Io non so esattamente come funzioni l'amministrazione militare, però vorrei far presente, onorevole ministro...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. L'onorevole Chatrian lo sa.

CARRON, *Relatore*. ...che se non accettiamo, e se la Camera non accetta, il testo proposto dalla Commissione, noi effettivamente ingenereremmo non disordine ma addirittura confusione in tutti i valori morali. Noi metteremmo (e ripeto una cosa che ho detto parecchie volte) sullo stesso piano colui che, per essere fedele al giuramento, è arrivato fino alla morte e colui che, invece, non solo non ha tenuto fede al giuramento...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non è sullo stesso piano.

CARRON, *Relatore*. ...ma che ha lottato, combattuto e che ha sevizato coloro che a quel giuramento tennero fede.

ROVEDA. Non solo, ma mettiamo in posizione di sfavore i nostri!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Vi è anzitutto l'emendamento Mieville sostitutivo dell'articolo 1:

« L'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato agli effetti delle vigenti disposizioni, e con le esclusioni previste nel successivo articolo 11, fino alla data del rimpatrio, ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Secondo il Governo non devono partecipare ai benefici dei combattenti soltanto i colpiti da provvedimenti di stato, mentre secondo la Commissione devono esserne esclusi anche coloro che sono colpiti da punizioni gravi, come il rimprovero solenne o l'arresto in fortezza. Praticamente, con il testo della Commissione si vuole la stessa cosa. Pertanto non insisto sul testo ministeriale dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ella, con la sua proposta, sopprime dal testo del decreto le parole: « siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni ». Questo è il punto. La Commissione intende riportarsi al testo del decreto, quindi comprese le parole « salvo, ecc. ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Praticamente è lo stesso.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione:

« Nell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, sono soppresse le ultime parole: « ma in entrambi i casi non oltre il 15 aprile 1946 ».

(È approvato).

L'onorevole Mieville ha proposto di ripristinare l'articolo 2 nel testo governativo:

« Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati nel successivo articolo 11 ».

Il Governo insiste sull'articolo 2?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, testè letto, soppresso dalla Commissione, del quale l'onorevole Almirante propone il ripristino.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Mieville e Almirante hanno proposto inoltre di sostituire gli articoli 3 e 3-bis del testo della Commissione con l'articolo 3 del testo ministeriale, sopprimendo però l'ultima parte, cioè la lettera d). L'onorevole ministro, invece, propone di ritornare al testo ministeriale integrale.

Pongo in votazione la proposta Mieville-Almirante.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il testo ministeriale dell'articolo 3:

« L'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Sono esclusi dai benefici previsti a favore dei combattenti:

a) coloro che, per reati commessi durante il servizio prestato in qualità di militari o militarizzati dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano riportato condanne, anche se

per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione di pena. Tale esclusione non ha luogo quando la condanna è stata inflitta per contravvenzioni, per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia; o quando alla condanna sia seguita riabilitazione o reintegrazione nel grado;

b) coloro che si siano resi disertori tra l'11 giugno 1940 e l'8 maggio 1945, anche se, per effetto di amnistia, non sia intervenuta condanna penale. Avverso il provvedimento dell'Autorità militare con cui, quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualità di combattente, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali e di ogni altro necessario accertamento;

c) coloro che, in qualità di militari o militarizzati, nel periodo dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945, siano incorsi in uno dei provvedimenti disciplinari contemplati dalle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a meno che siano stati poi reintegrati nel grado e nell'anzianità o abbiano beneficiato di condono disciplinare;

d) coloro che, per il comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, abbiano riportato uno dei provvedimenti di cui alla precedente lettera c), oppure siano incorsi nella cancellazione dai ruoli ai sensi del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 194, e del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 685, e la cancellazione in seguito all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 648, sia stata confermata o commutata in altro provvedimento di stato, oppure siano incorsi nella cancellazione dai ruoli o in altro provvedimento di stato per effetto dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 648. Tale esclusione non si applica nei confronti di coloro che abbiano beneficiato di condono e di coloro che, partecipando, successivamente ai fatti che determinarono il provvedimento, alla guerra ed alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati o invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra ».

(Non è approvato).

Sull'articolo 3, testo della Commissione, gli onorevoli Valandro Gigliola, Ferrarese, Basile, Bartole, Cimenti e Spiazzi hanno presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma sopprimere le parole: o, della croce al merito di guerra.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

L'onorevole Gigliola Valandro ha facoltà di svolgerlo.

VALANDRO GIGLIOLA. Onorevoli colleghi, sembrerò molto più feroce di tutti a proposito di questo articolo 3, perchè io sono d'avviso di sopprimere anche il riferimento alla croce al merito di guerra.

RUSSO PEREZ. È una donna cristiana! ?

VALANDRO GIGLIOLA. Sono una donna, ma sono abituata a lasciarmi guidare dalla ragione più che dal sentimento, in quanto io penso che le leggi debbano essere fatte anche con il cervello e non soltanto con il cuore. In Commissione avevo rinunciato a presentare questo emendamento; ma nuove considerazioni, che mi sembrano molto serie e fondate, mi hanno fatto mutare proposito. La croce al merito di guerra non è una decorazione militare; è soltanto un segno distintivo, che viene concesso con estrema larghezza. Basta leggere l'articolo 1 del decreto interministeriale del 10 giugno 1944: « La croce al merito di guerra potrà essere conferita ai militari delle forze armate, agli appartenenti alla Croce Rossa italiana ai militarizzati, agli assimilati, ecc., che siano venuti a trovarsi nelle seguenti condizioni: fra l'altro che « abbiano prestato servizio per non meno di cinque mesi complessivi in pericolo continuo, particolarmente esposti all'offesa nemica o abbiano compiuto un corrispondente insieme di missioni od azioni navali od aeree di guerra ».

L'articolo 2 spiega che cosa s'intenda per « pericolo continuo » ed indica coloro che abbiano appartenuto, durante i cicli di attività indicati, agli enti impiegati nelle operazioni alla frontiera alpina occidentale, greco-albanese, jugoslava, Mediterraneo, ecc., e inoltre coloro che abbiano appartenuto agli enti dislocati nel territorio della Balcania e perfino nel territorio metropolitano addetti alla difesa contraerea alla fascia di copertura costiera.

Sicché, praticamente, la croce al merito di guerra viene concessa quasi a tutti.

Io non posso pertanto rassegnarmi alla idea che noi ci possiamo accontentare di questa misera croce di guerra per concedere i benefici dei combattenti a coloro che hanno mancato al loro giuramento e sono stati quindi colpiti da provvedimenti disciplinari. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CONSIGLIO. I cento bombardamenti di Napoli, per lei, non sono guerra ?

VALANDRO GIGLIOLA. Bisogna considerare allora anche i civili.

CONSIGLIO. È naturale !

VALANDRO GIGLIOLA. Onorevoli colleghi, non mi posso rassegnare a questo per due motivi fondamentali. Anche in colloqui recenti con gloriosi, eroici ufficiali, che hanno preferito la deportazione al tradimento, io ho avvertito un senso di disagio, vorrei dire di più, un senso di rammarico, di delusione e di sdegno. Infatti da costoro si dice: ma come è possibile una simile confusione di valori ? (E per conto mio è una vera confusione di valori). Che cosa hanno insegnato agli italiani il nostro sacrificio e il martirio degli altri, dei caduti, quando oggi Governo e Parlamento sono disposti a concedere diritti e benefici a tutti, sia a quelli che hanno tradito sia a quelli che sono rimasti fedeli al loro dovere ? Oggi che Governo e Parlamento vogliono che si diano per forza il bacio di pace i carnefici e le vittime, i persecutori ed i perseguitati ?

Non mi posso rassegnare anche per un altro motivo. Ho sentito circolare nei corridoi del Ministero della difesa una voce insistente, quasi per un tacito accordo, che le punizioni saranno ridotte: posso dire anche questo, che ho sentito dall'autorevole voce di un alto ufficiale dell'aeronautica questa frase: annullate no, ma ridotte, sì, le punizioni.

Pertanto, certamente il rimprovero solenne verrà ridotto a dieci giorni di arresti di rigore, e forse quindici, venti giorni di arresti di fortezza potranno essere ridotti a venti giorni di arresti di rigore. Ed allora che cosa vale quella limitazione che la Commissione ha posto, se noi ci troviamo di fronte al pericolo che quasi tutte le punizioni siano ridotte a qualche sanzione inferiore al rimprovero solenne ?

Vi dico che il riesame delle punizioni è in atto. L'anno scorso (parlo dell'aeronautica) ho sentito parlare di 1400 casi di persone colpite da sospensione per un anno dal grado e dall'impiego. Il Consiglio di Stato non accolse la punizione perché sarebbe stata necessaria un'inchiesta per ciascuna di esse. Data l'impossibilità di procedere ad una inchiesta personale, nel marzo dell'anno scorso queste sospensioni furono ridotte a 60 giorni di fortezza. Naturalmente nella stessa guisa anche le altre punizioni sono state ridotte. Oggi, quando un individuo viene avvertito della riduzione della punizione e della nuova punizione, può presentare ricorso al Ministro della difesa perché la punizione venga ulteriormente riveduta e corretta. C'è una commissione che deve studiare il problema, ed io so che ogni giorno vengono sottoposti alla firma del ministro o del sottosegretario dei provvedimenti di riduzione della punizione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

È per questo che io mi preoccupo: la croce al merito di guerra viene concessa a tutti, le punizioni saranno certamente ridotte al di sotto del rimprovero solenne, ed allora a che cosa si riduce quel certo rigore della Commissione? Si finisce per creare una somma ingiuria nei confronti di coloro che hanno compiuto il loro dovere. È soltanto con l'emendamento che io propongo, che si può ristabilire un certo equilibrio e una certa giustizia.

E poiché nella discussione generale abbiamo sentito rievocare i fucilati, i deportati i partigiani, ecc. si consenta a me, che sono una donna, di rievocare il sacrificio di vittime molto più innocenti, cioè il sacrificio delle donne e dei bambini! (*Applausi — Interruzione del deputato Russo Perez — Proteste e rumori all'estrema sinistra*).

Altro che leggende quelle di Dachau e di Buchenwald! Io ho sentito pochi giorni fa raccontare da un testimone oculare che i bambini degli ebrei venivano strappati dalle loro mamme, afferrati per i piedi, sbattuti con la testa al muro e quindi gettati nei forni crematori. Mi sia consentito anche rievocare il sacrificio di quei giovanissimi che io vidi morire nei nostri ospedali sanatoriali, consunti dalla tisi al loro ritorno dalla Germania. Essi spirarono senza potere abbracciare i loro parenti e i loro amici. Si può dire anche di loro quello che dice il poeta: « E le chiome fiorenti di puerizia aspettavano invano il solco della materna carezza... Spirarono senza conforti... né de la Patria l'eloquio seguivali al passo, al suon de l'amore e de la gloria »!

Non li poteva seguire l'eloquio della Patria al suon dell'amore e della gloria perché gli altri, i loro commilitoni, si erano fatti servi dello straniero. (*Vivissimi applausi*). I loro commilitoni erano coloro che guidavano al patibolo i Busonera e gli altri impiccati di Bassano del Grappa; erano coloro che formavano il plotone di esecuzione dei Pierobon, dei Perrotti, dei Baldi, e degli altri martiri della libertà.

E poi, onorevoli colleghi, consentitemi una osservazione; diritti e benefici, ma soprattutto, benefici. Non vogliamo fare del male a coloro che hanno piegato la loro volontà di fronte al tiranno, non vogliamo torcere neppure un capello, vogliamo però che essi non abbiano il beneficio di partecipare a concorsi speciali, di entrare in graduatorie suppletive.

Io mi preoccupo soprattutto della scuola, che è già abbastanza rovinata, perché si debba rovinare di più (*Vivi applausi*) con

la immissione di gente ordinariamente poco preparata che entrerebbe nella scuola attraverso i sei decimi delle graduatorie suppletive. Non facciamo loro nulla di male: vogliamo però che facciano i concorsi ordinari. Ed a ciò provvede l'altro articolo, il 3-bis, che dispone lo spostamento dei limiti di età.

Concludo: mi si consenta ancora un ricordo. Alcuni giorni fa mi recai alle Fosse Ardeatine: ci vado volentieri e tutti gli italiani, molti italiani dovrebbero andarci perché gli italiani dimenticano troppo presto... Trovai questa frase su di una lapide: « Il nostro sacrificio ed il nostro sangue siano monito per le generazioni che verranno ».

Io conservo anche copia della motivazione della medaglia d'oro concessa al comune di Marzabotto: « Gli spietati massacri degli inermi giovinetti, delle fiorenti spose e dei genitori cadenti non lo domarono e i suoi 1830 morti riposano sui monti e nelle valli a perenne monito alle future generazioni di quanto possa l'amore per la patria ».

A perenne monito, onorevoli colleghi! Anche le nostre leggi devono essere perenne monito a tutti, agli ignari ed ai dimentichi, di quanto esige l'amore della patria, di quanto richiede l'obbedienza alle leggi della patria. (*Vivissimi, prolungati applausi. — Congratulazioni*).

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Il mio pensiero in ordine a questo disegno di legge è noto.

Devo difendere la croce di guerra, anche, me lo consentirete, per una ragione di carattere personale.

Ho combattuto tutta l'altra guerra e quando sono tornato a casa mi sono trovato con una semplice croce di guerra, perché, naturalmente, io non ho compiuto niente per cui meritassi più di una croce di guerra. Però ho fatto tutta quella guerra e ho corso i pericoli inerenti a quella guerra. Quando si dice che la croce di guerra si dà a tutti, si afferma cosa che non è esatta. (*Commenti*).

Ho sentito pronunciare da un collega dell'opposizione queste parole: « Se l'ha avuta lei! ». Invito questo collega a farsi individuare.

AUDISIO. Non ho detto così. Ho detto: « l'ha avuta anche lei ».

COPPI ALESSANDRO. Le dico, onorevole collega...

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, prenda atto della spiegazione data.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

COPPI ALESSANDRO. Il fatto positivo è questo: che la grande maggioranza dei combattenti di qualsiasi guerra è tornato a casa semplicemente con la croce di guerra. Questo non lo potete smentire! Questa è la verità! E qualche volta, come mi suggerisce il collega Roveda, qualche volta è tornato anche senza la croce di guerra... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). E allora, se questa è la verità, se la grande maggioranza di coloro che hanno combattuto, veramente combattuto, è tornata a casa semplicemente con la croce di guerra, perché vogliamo svilire questo segno che sta a testimoniare quella che è stata l'opera, il sacrificio, il pericolo che hanno corso moltissimi combattenti? Perché vogliamo svilire questo segno? Forse perché la croce di guerra può essere stata data anche a chi non l'ha meritata? Ma da quando in qua, onorevoli colleghi, si prende a misura di un giudizio il fatto che il tale o tal altro abbia avuto una decorazione non meritata? Noi commetteremmo veramente una cosa assurda, una cosa che cade nel ridicolo, una cosa che per mio conto non trova qualificazione.

Io tengo perfettamente presente quello che è stato il pensiero intimo dell'onorevole Valandro Gigliola; lo esposi io stesso qui in altra occasione, sia pure in termini diversi. Il pensiero che ha mosso l'onorevole Valandro Gigliola è condiviso dalla stragrande maggioranza di noi tutti; ma se vogliamo fare effettivamente opera saggia, non incominciamo con lo svilire e con il dare degli schiaffi a centinaia di migliaia di combattenti, di autentici combattenti, i quali sono tornati a casa semplicemente portando sul loro petto la croce di guerra! (*Applausi al centro*).

AZZI. E dopo hanno tradito!

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Valandro Gigliola?

CARRON, *Relatore*. La Commissione non lo accetta. Mi duole di dover contravvenire ad una norma di riguardo che si deve ad una collega...

SANSONE. La legge è uguale per tutti!

CARRON, *Relatore* ...e mi dispiace di dovermi sforzare ad essere obiettivo, soprattutto dopo l'accenno fatto dall'onorevole Valandro Gigliola ad alcuni fatti che mi toccano da vicino, se non altro, in relazione agli impiccati di Bassano del Grappa; ma vorrei fare presente con molta obiettività, in special modo agli amici dell'estrema sinistra, una considerazione: è vero che la croce di guerra qualche volta è stata data a tutti e, che

qualche volta è stata data anche a coloro che non se la meritavano; ma essi devono anche tener presente questo fatto, che anche coloro che hanno combattuto non solo in zona di operazioni ma anche al fronte, che hanno combattuto per mesi e mesi, e anche per anni, se non hanno fatto un atto di eccezionale valore, se non si sono dati da fare, come mi pare che abbia detto l'onorevole Giannini...

GIANNINI GUGLIELMO. Dopo la guerra.

CARRON, *Relatore* ...anche costoro sono dei veri combattenti e hanno solo ed esclusivamente la croce di guerra.

Poi succede che, solo per aver giurato alla repubblica di Salò, magari forzatamente — e scusate se devo difendere coloro che non avevo intenzione di difendere, ma vi prego di mettervi nei miei panni per essere obiettivi — dopo aver combattuto dal primo giorno di guerra fino all'8 settembre, anche se hanno preso parte alle campagne di Africa, Albania, Grecia e Russia, per aver giurato alla repubblica di Salò magari per salvare i propri figliuoli, costoro, anche senza aver collaborato affatto, vengono ad essere danneggiati perché non si riconosce ad essi i benefici dei combattenti.

Ecco perché la Commissione, dopo avere esaminato la questione, è dell'opinione che si debba respingere l'emendamento Valandro Gigliola, perché, effettivamente, se col testo della Commissione verremmo a beneficiare forse qualcuno che non ha fatto il combattente, con l'emendamento Valandro noi verremmo sicuramente a danneggiare migliaia di veri combattenti.

GEUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEUNA. È nota la ferma posizione da me assunta in ordine a questa legge: ma, per il caso specifico della proposta Valandro Gigliola, sono altrettanto fermamente contrario. Mi dispiace di dover contraddire una collega, ma sono contrario in quanto ritengo — e credo che questo sia anche l'avviso della Commissione — che il nostro atteggiamento, che è dissenziente dal pensiero dell'estrema destra ed è in contrasto col Governo, è quello di affermare dei principi che non possano essere scalzati da sentimentalismi, da considerazioni umane nobilissime, ma che nell'animo del legislatore devono soggiacere.

Nel caso specifico si tratta di annullare con un tratto di penna un merito acquisito prima di aver commesso un fallo. Ora se un

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

individuo ha meritato dal proprio paese un riconoscimento giuridico perché ha fatto il proprio dovere, se successivamente mancherà potrà subire delle conseguenze per il suo fallo successivo, ma non possiamo strappargli dal petto quella medaglia che ha ricevuto.

Per questa ragione, voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3, testo della Commissione, sino alle parole: « di decorazioni al valor militare »:

« L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è così integrato:

La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare ».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole « o la croce al merito di guerra », delle quali l'onorevole Valandro Gigliola propone la soppressione.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 3:

« o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti — per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 — da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano insigniti di decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per causa di guerra ».

(È approvata).

All'articolo 3-bis, del quale è già stata data lettura, gli onorevoli Codacci-Pisanelli, Geuna, Spiazzi, Valandro Gigliola, Germani, Cuttitta, Franceschini, Gabrieli, Perlingieri, Guerrieri Filippo, hanno proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato

sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 3, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) computo, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;

b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi ».

Gli onorevoli Mieville, Caramia, Cuttitta, Sciaudone, Giannini Olga, Cicerone, Roberti, Almirante, Michelini, Trulli hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Codacci Pisabelli ed altri:

« Qualora non fosse accolto l'emendamento sostitutivo degli articoli 3 e 3-bis, sopprimere al primo alinea dell'articolo 3-bis proposto dagli onorevoli Codacci Pisanelli e altri le parole: « di gravità inferiore al rimprovero solenne ».

Questi emendamenti sono già stati svolti: il primo nel corso della discussione generale, il secondo stamane. Qual'è il parere della Commissione su di essi?

CARRON, Relatore. La Commissione accetta l'emendamento Codacci-Pisanelli, mentre non accetta l'emendamento Mieville, in considerazione del contenuto dell'articolo 4-bis

PRESIDENTE. Il Governo?

PACCIARDI, Ministro della difesa. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mieville.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codacci Pisanelli sostitutivo del primo comma dell'articolo 3-bis, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 3-bis, testo della Commissione.

BIMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

BIMA. Se questo ultimo comma fosse approvato, si verrebbe ad accentuare non solo una differenziazione, ma si verificherebbe una ingiusta equiparazione. Infatti, se si devono differenziare i combattenti che non hanno giurato dai combattenti che hanno giurato, per me ciò è sommamente ingiusto. In questo senso si verrebbe, come d'altra parte è già stato illustrato alla Camera dal collega che mi ha preceduto, completamente a misconoscere l'attività combattentistica di coloro che hanno combattuto fino alla data dell'8 settembre 1943. Per questo motivo voterò contro questo ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3-bis.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4, su cui non vi sono emendamenti.

CECCHERINI, *Segretario*, legge.

« Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall'articolo 11, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nel ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.

« Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già approvata la graduatoria del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

« È riconosciuta valida l'idoneità conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.

« Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed

essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.

« Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4-bis.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« È data facoltà, a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

« Entro detto termine di tempo il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo hanno presentato un emendamento soppressivo gli onorevoli Piasenti e Ferrarese. L'onorevole Piasenti ha facoltà di svolgerlo.

PIASENTI. La nostra proposta trae origine da motivi abbastanza chiari. Tanto nel corso della precedente discussione come nel corso di questa è stato apprezzato lo sforzo della Commissione per mettere d'accordo il punto di vista notevolmente indulgente del Governo, con quello più severo, dettato dalle ragioni che tutti conosciamo.

Tale sforzo mi sembra, però, sia stato pagato caro. Si tratta, infatti, in questo articolo 4-bis, del possibile ricorso ad una commissione centrale di prossima istituzione! In questa commissione io, sia detto con tutto il rispetto per i colleghi della Commissione proponenti, non ho fiducia. Tale commissione dovrebbe porre freno, infatti, a tutte le severità di trattamento che possano nascere da questa legge: ma è logico allora che tale commissione non prenderà come punto di riferimento i casi trattati più severamente, ma quelli trattati più blandamente: si tratterà insomma di una generale sanatoria.

E poi, ve la figurate voi una commissione di questo genere, della quale facciano parte, per esempio, quegli ufficiali che hanno consegnato letteralmente i loro reparti ai tede-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

schì, una commissione di cui facciano parte quei generali da operetta che l'8 settembre hanno abbandonato uomini e cose, e hanno stretto la mano all'invasore tedesco?...

Si tratta, poi, di decine di migliaia, a quanto ho udito dallo stesso ministro, o di centinaia di migliaia di casi, che dovrebbero affluire davanti a questo enorme pentolone, destinato a sanare tutta la residua severità di questa tenue legge.

Ora, mi pare che ci siamo commossi prima alle parole della onorevole Valandro, e così pure la volta scorsa, nel sentire passare davanti al nostro cuore l'epopea della Resistenza: dalle nostre montagne ai *Lager* tedeschi; ebbene, se vogliamo calpestare tutto quello che fu il nostro sentimento legittimo, se vogliamo ammettere una Commissione la quale annulli tutto il significato morale di questa legge, votiamo questo articolo 4-bis e saremo sicuri che di tutto quanto ancora può restare in questa legge stessa di dignità, di fermezza, di esaltazione dei valori civili e militari non se ne farà più niente. Perciò ho proposto l'emendamento soppressivo che spero sarà accolto dall'Assemblea.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Faccio questa dichiarazione al solo scopo di inserirla a verbale e non perchè possa essere, nell'atmosfera che si è malauguratamente determinata, oggetto di benevola attenzione. Siccome le vie del Signore sono infinite, speriamo bene, comunque!

Farò un rilievo obiettivo, assolutamente obiettivo. Quale è nei confronti di questa legge il cammino percorso? Prima tappa: atteggiamento governativo che definirò, con le parole del ministro, atteggiamento non pacificatore, ma perequativo; seconda tappa: atteggiamento della Commissione, che definirò, ancora con le parole del ministro, atteggiamento non più perequativo ma persecutorio (scusatemi l'aggettivo, che forse non risponde alle vostre intenzioni, ma risponde senza dubbio ai fatti); terza tappa: discussione e votazione parlamentare. Siamo passati ad un atteggiamento che da persecutorio diventa vessatorio.

Per scendere nel particolare, la Commissione, a determinate, fondate, obiettive osservazioni da noi fatte, ha risposto: state tranquilli perchè vi è l'articolo 4-bis, vi è la commissione, vedrete che in sede concreta, in sede di valutazione personale, le cose si risolveranno.

Si arriva all'articolo 4-bis, e il Parlamento lo respinge. E allora?

PRESIDENTE. Non è stato ancora respinto, onorevole Almirante.

ALMIRANTE. Mi perdoni, signor Presidente, non è molto difficile, purtroppo, anticipare, valutare un determinato orientamento. Ho fatto, d'altra parte, una ipotesi che io stesso voglio scartare.

Allora, io mi permetto di fare ai colleghi della maggioranza una sola domanda, che ho già fatto altre volte. Tutto ciò, onorevoli colleghi, comunque la pensiate, quali che siano i vostri precedenti, quali che siano i vostri orientamenti, vi sembra politicamente intelligente? Come credete voi che si comporteranno domani quegli uomini, che pur esistono, che sono molti, che sono centinaia di migliaia, che sono i poveri piccoli stracci (ricordatelo bene!), come si comporteranno domani di fronte ad uno Stato che a loro apparirà fatalmente, quali che siano le vostre parole e le vostre spiegazioni, ancora una volta come uno Stato persecutore? Come si comporteranno?

Se io ragionassi soltanto da un punto di vista spregiudicatamente politico, io vi dovrei ringraziare. Io inviterei l'onorevole Valandro a diffondere volantini e manifestini, a diffondere il suo patetico discorso di oggi, perchè quel discorso ci porterà consensi....

PAJETTA GIULIANO. Vi attendiamo alle elezioni!

ALMIRANTE. ... ci porterà iscritti, porterà verso di noi l'opinione pubblica del paese che non è affatto rispecchiata dai vostri vaneggiamenti di oggi! (*Interruzioni — Commenti*) È la verità! Siccome non ragiono così, siccome adempio anch'io ad un dovere di coscienza verso il paese, vi dico: fermatevi in tempo, fermatevi almeno a questo punto, perchè state commettendo un errore funesto contro voi stessi e contro la nazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Piasenti-Ferrarese?

CARRON, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento soppressivo dell'articolo 4-bis, perchè la soppressione di questo articolo significherebbe avallare delle ingiustizie di fatto esistenti. Vi sono state diverse commissioni per i diversi gradi e per le diverse armi: tali commissioni, evidentemente, hanno agito con criteri diversi. Accettare l'articolo 4-bis significa mettere tutti su uno stesso piano e dare la possibilità di rimediare alle ingiustizie perpetrate.

Ricordo, infine, che la Commissione, salvo un lieve atteggiamento di fronda dell'onorevole Mieville, fu unanime nell'accettare l'articolo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Fac-cio notare che questo articolo 4-bis dimostra la perplessità della Commissione nell'esaminare il disegno di legge. La Commissione, infatti, ha voluto essere severa escludendo dai benefici coloro che hanno avuto il rimprovero solenne o l'arresto in fortezza; ma, con questo articolo, lascia aperta anche per essi una via, venendo a distruggere praticamente il valore limitativo delle norme precedenti, col risultato di creare un'enorme confusione. E mi meraviglio che una procedura simile sia stata approvata da uomini che conoscono il funzionamento delle forze armate.

Comunque, allo stato delle cose, il Governo non può non appoggiare l'articolo 4-bis e non può non respingere l'emendamento soppressivo, non senza però far rilevare che esso si opporrà con tutte le sue forze al provvedimento (nel testo che sarà approvato in questa Camera) nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis testè letto, del quale gli onorevoli Piasenti e Ferrarese propongono la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4-ter. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Con decreti dei ministri preposti ai vari Dicasteri saranno stabilite le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci Pisanelli propone, insieme con gli onorevoli Geuna, Spiazzi, Valandro Gigliola, Germani, Cuttitta, Franceschini, Gabrieli, Perlingieri e Guerrieri Filippo, di sopprimerlo.

L'onorevole Codacci-Pisanelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CODACCI-PISANELLI. L'emendamento non ha bisogno di essere illustrato. In base alla Costituzione, spetta al Governo il compito di regolamentare la materia, e non vi è bisogno che certe norme vengano ricordate in ogni legge, tanto più che inserire una disposizione di questo genere potrebbe provocare confusione.

A conclusione della discussione su questo disegno di legge e come dichiarazione personale, desidero far presente a coloro che ritengono questa legge improntata a eccessiva indulgenza, a quanti hanno voluto assumere

atteggiamento da Capaneo, che gli avvenimenti più recenti della nostra storia ci autorizzano a pensare che il solo modo di arrivare ad una vera unione del paese — unione quale noi abbiamo mentre non l'hanno paesi a noi vicini che hanno sperimentato essi pure i danni dell'occupazione — per arrivare a questa unione, che è il nostro vero scopo e che riteniamo sarà raggiunto attraverso questa legge o attraverso miglioramenti che l'altro ramo del Parlamento potrà apportare, riteniamo opportuno tener presenti due esempi che ci sono stati richiamati in questa Camera: l'esempio del partigiano Acro che, dopo essere stato sevizato, posto dinanzi al suo seviziatore, non volle fargli nulla perché riteneva trattarsi di una persona inerme; l'esempio del maggiore Mantelli che arrivò perfino a stringere la mano a colui che lo fucilava! È l'equità, l'eroica capacità di perdono la sola che possa davvero portare ad una vera unione nazionale! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CARRON, *Relatore*. La proposta soppressiva è accettata dalla Commissione perché evidentemente l'articolo ingenererebbe difficoltà.

PRESIDENTE. Il Governo?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo è stato ritirato dalla Commissione e nessuno lo fa proprio, esso rimane soppresso.

Gli onorevoli Geuna, Codacci-Pisanelli, Valandro Gigliola, Germani, Franceschini, Spiazzi, Guerrieri Filippo, Mieville, Cuttitta e Perlingieri hanno proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non sono in alcun modo applicabili a coloro che avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle forze armate germaniche, riacquistano ora, con la ropzione, la cittadinanza italiana ».

L'onorevole Geuna ha facoltà di illustrarlo.

GEUNA. Potrei ripetere con l'onorevole Codacci Pisanelli che il mio articolo aggiuntivo si illustra da sé. Però, per scarico di coscienza, desidero fare alcune precisazioni. L'articolo tende a negare l'applicazione di questi benefici a coloro che, avendo a suo tempo optato per la cittadinanza tedesca e avendo combattuto come cittadini tedeschi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

durante la guerra 1940-45 nelle forze armate germaniche, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana. Non è nel mio intendimento di infierire contro gente che, beneficiando di una facoltà molto larga, optò per la Germania quando conveniva maggiormente essere tedeschi e cioè in un periodo in cui forse, entro i confini della patria, la precedente cittadinanza avrebbe imposto una vita più dura, e che, ora, cambiata situazione e ritrovata la convenienza di ritornare fra noi ha rioptato per l'Italia. Una ragione oggettiva è alla base del mio emendamento: questi cittadini, durante il servizio militare, non erano cittadini italiani in quanto avevano volontariamente e liberamente abdicato al titolo di cittadinanza italiana. E allora mi sembra assurdo e ridicolo che il Governo italiano oggi riconosca titoli di merito quale combattente italiano con conseguenti benefici a chi in quel momento era come un cinese o come un indiano, cioè non apparteneva alla nostra vita nazionale e militare. Quindi, in relazione al periodo di guerra, e più allo spirito e scopo della legge in discussione, non c'è alcun rapporto fra lo Stato italiano e questi attuali cittadini per cui lo Stato italiano possa riconoscere loro titoli di merito.

A questo punto si inserisce un altro aspetto di carattere morale più profondo, che mi tocca come italiano, come combattente e come partigiano: ed è che qualcuno di questi cittadini riopianti per l'Italia era, dopo l'8 settembre, magari un milite delle «SS» o uno che, fuori dai reticolati dei campi di concentramento nazisti (e lo dico senza voler fare demagogia e senza parole grosse!) custodiva colui che, essendo dentro quei reticolati, viene da questo disegno di legge premiato perchè fedele al proprio giuramento mantenuto anche entro il filo spinato del *Lager*! Ora non posso ammettere che la legge possa parificare e dia gli stessi titoli di merito a chi custodiva e a chi era custodito! Questo può essere un altro aspetto che il mio articolo aggiuntivo contempla.

Quindi, per queste ragioni logiche e giuridiche, coloro di cui fa cenno il mio articolo aggiuntivo, non essendo in quel periodo cittadini italiani, non hanno titolo a rivendicare il riconoscimento di combattenti italiani ed *a fortiori* coloro che, oltrechè essere allora cittadini tedeschi, hanno operato in armi contro di noi.

Si osserva che nella guerra 1914-18 era stato considerato ai combattenti austriaci delle terre redente questo riconoscimento

combattentistico. Ma la posizione di costoro era sostanzialmente diversa! Dopo la guerra 1914-18 il Governo italiano, riconquistate zone che riteneva sue per diritto storico, etnico e geografico, per un senso di larghezza, di pacificazione e di assimilazione con gli altri cittadini italiani, ha voluto concedere ai combattenti di popolazioni, ridivenute giuridicamente italiane, eguale riconoscimento.

Oggi, invece, noi abbiamo avuto dei cittadini che si sono distaccati liberamente dal corpo della nazione italiana. Se, poi, essi vi sono ritornati per una seconda opzione, questo non pone però un rapporto di dipendenza con la nostra patria per il periodo in cui erano cittadini tedeschi, e li esclude quindi logicamente dal riconoscimento di combattenti italiani.

Vi è una relazione a un disegno di legge del presidente del consiglio provinciale di Bolzano, che si preoccupa di dare tutti i benefici possibili ai riopianti per l'Italia allo scopo di reinserirli in pienezza di diritti; ma pone all'articolo 10 una limitazione per cui non si prendono in considerazione gli eventi bellici dell'ultima guerra, in quanto gli optanti che vi hanno partecipato hanno combattuto nelle forze armate tedesche. Anche quel progetto di concessioni ripete i nostri motivi: il logico non riconoscimento a quella gente del titolo di cittadinanza italiana per il periodo in cui vi avevano liberamente abdicato.

Questo articolo, anche se specificamente attinente a una data figura giuridica del progetto di legge, ha però come sostanza sempre quel principio al quale la Commissione si è ispirata: affermare certi valori che devono costituire il cardine della ricostruzione.

Ora devo muovere un'obiezione all'onorevole ministro, con tutto il rispetto alla sua carica e al suo pensiero, in merito alla sua accusa di « vendetta dinastica » contro coloro che mancarono l'8 settembre al proprio giuramento. Non portiamo qui una questione istituzionale! Io ritengo che la forza di un paese, sia che abbia un re od un presidente, e quando il capo dello Stato rappresenti legalmente il paese, debba risiedere su questa meravigliosa forza: che il giuramento non si discute. Quindi, chi giudica, deve tener presente questa visione. Quando vi era il re, dovevamo servire il re; oggi vi è la Repubblica: la serviamo.

Allora, il re e la patria formavano un binomio inscindibile. Chi ha mancato al giuramento ha tradito il paese.

Questa è la verità storica, e io non potrei non sottolinearla. Se non lo facessi, mi senti-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

rei colpevole rispetto a come io sentivo il mio giuramento ed a come l'ho osservato.

Onorevole ministro, quando l'Italia era retta a monarchia, i cittadini giuravano fedeltà al loro paese, ed allo statuto nella persona del re che era il legittimo e legale capo dello Stato: ed il nostro giuramento ci impegnava « per il bene inscindibile — noti, signor ministro, inscindibile — del re e della patria ».

Onorevole ministro, ella ha anche parlato di « ufficialetti ». Io sono un « ufficialetto ». Dovrei essere maggiore di complemento degli alpini, e sono soltanto tenente per varie vicende, e non me ne vergogno. Non parliamo di « ufficiali » e di « ufficialetti », quasi che mentre un generale fa un giuramento, l'« ufficialetto » faccia un « giuramentino ». (*Applausi*). Ragionando così, si dovrebbe qualificare, per esempio, l'onorabilità di quei deputati che hanno 27-28 anni diversamente da come la si qualifichi per quelli che ne hanno 70.

Ella, dirà, forse che questa è la voce di uno, non giovanissimo né anziano, che si ribella. No, è la voce di un uomo che si ritiene responsabile dei propri atti.

Per me il giuramento del sottotenente, fatto in piena coscienza, sulla rivoltella o sulla sciabola, e nell'ultimo paesino di frontiera, vale quanto il giuramento del generalissimo che ha comandato l'armata.

E vengo ad un altro aspetto di questa legge, nel quale la Commissione è in contrasto con il pensiero del Governo.

Ella ha accennato alle punizioni che contemplano lo stato delle persone colpite, cioè di individui che si rendano così indegni da venire radiati. Qui, invece, c'è tutto un complesso di provvedimenti che vanno dalla piccola punizione fino all'arresto in fortezza. Io le confesso candidamente che, se fosse dipeso da me, in base alla mia *forma mentis* ed al mio temperamento, non avrei concepito neppure questa casistica piccola e grande, perché siamo in tema di fedeltà, siamo in tema di giuramento, siamo in tema di principi. Non è questione di dire: quel tale ha rubato tanto e quindi andrà due mesi in prigione, mentre quell'altro ha rubato dei milioni e prenderà degli anni.

Per me, in questa materia così capitale per la vita del paese, chi sbaglia paga. Non si doveva sbagliare, ma se si è sbagliato si deve pagare. Non si discute. Se noi ammettiamo che neppure queste gravi punizioni — limitate agli arresti di fortezza e al rimprovero solenne — non possano almeno esse costituire elemento per negare a quegli individui i benefici conseguenti a chi ha fatto tutto il proprio dovere, allora dove gioca questa punizione ?

Quell'ufficiale ha mancato gravissimamente, ed allora gli si dà il rimprovero solenne che va sul libretto. Se costui è in s. p. e., non farà più carriera. Questo non per odio, ma per senso di giustizia, per stabilire sempre la linea dritta, per evitare altri 8 settembre, per evitare che un pur illustre generale continui a scrivere che quella fu una questione di scelta, perché, se ammettiamo che si continui a vivere in queste condizioni in Italia e che il cittadino cerchi di giocare sulla scelta, allora non c'è Stato, non c'è legge, ma c'è anarchia ! (*Applausi*).

Ecco perché la Commissione doveva, ad un certo momento fermarsi, e dire: per coloro che hanno avuto quel dato grado di punizione che vuol dire maggiore responsabilità della propria colpa il beneficio non gioca. Non è settarismo. Muteranno mestiere come tanti di noi l'hanno mutato; ma non possono pretendere che, mentre hanno avuto gli arresti in fortezza perché hanno mancato, poi siedano a parità di merito nella poltrona accanto ad altri esaminandi cui questa legge vuol dare un beneficio che non è altro che un ristabilire le distanze, compensando coloro che furono sacrificati proprio per aver fatto il loro dovere. Nessuno alza la mano contro chi ha errato: ma bisogna che rimanga una distinzione. E se non potranno adire i concorsi perché, avendo sbagliato, pagano, vuol dire che sarà resa giustizia a chi i concorsi non poté fare allora, proprio per colpa di « quelli ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Geuna ?

CARRON, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi rimetto alla Camera. Nel proporre la legge, io mi ero ispirato non soltanto a criteri di perequazione, ma anche — consentitemi di dirlo — a dei criteri politici, cioè io credo che sia un grosso errore politico dare al neo fascismo la rappresentazione di tutti questi sfollati per qualsiasi ragione. Credo che, oltre ad essere un atto non perequativo, sia anche un atto supremamente impolitico; e soltanto da questo punto di vista, non per ragioni morali, che, specialmente in questo caso, sono a favore della tesi del collega Geuna. Ricosco che la situazione di coloro i quali furono già ex combattenti in Italia — ma che poi, per le vicende della guerra, hanno optato per la cittadinanza tedesca ed oggi, essendo alle frontiere, optano per la cittadinanza italiana — riconosco che questa situazione è diversa da quella degli ex combattenti ordinari.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

Ma io domando a me stesso — per non pormi nella tesi assolutista sostenuta dall'onorevole Geuna — nell'attuale situazione in Italia, è giovevole creare questo stato d'animo di persecuzione o, comunque, di differenziazione tra italiani e italiani, sia pure di nazionalità diverse alle nostre frontiere? È giovevole alla nostra nazione un provvedimento di questo genere?

Io ho il dubbio, dal punto di vista politico, che, accettando la proposta Geuna, non compiamo un atto politicamente giusto, nel senso inteso dal Governo.

Comunque, mi rimetto alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Geuna e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. CECCHERINI, Segretario legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In rapporto alla nuova fisionomia della legge, la Commissione propone di modificare il titolo nel seguente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale ».

Il Governo accetta?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la nuova formulazione del titolo della legge, proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i corpi armati di polizia. (979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per

l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i corpi armati di polizia (già approvato dal Senato).

Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. In sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ho avuto occasione di fare alcune obiezioni ed alcune riserve all'atteggiamento che il Ministero dell'interno assumeva, per quanto riguarda l'inquadramento delle forze di polizia.

Anche in occasione della discussione in seno alla I Commissione, ebbi l'onore di parlare, presente l'onorevole ministro, il quale, alle obiezioni da me sollevate, rispondeva con una certa ironia che le mie argomentazioni cozzavano contro una realtà di fatto.

Oggi trovo questo richiamo alla realtà di fatto nelle parole dello stesso relatore al disegno di legge in esame: « Il detto Ministero (cioè il Ministero dell'interno) ha prima richiesto la cessione o l'uso di fabbricati di proprietà o in consegna al Ministero della difesa-esercito, e non sempre è stata possibile una intesa, specie per i centri minori ».

Io trovo qui la conferma ad una obiezione, che non mi stancherò di fare, fintanto che permarrà la situazione che abbiamo in Italia.

Se durante il regime fascista in Italia vi erano caserme sufficienti per accasermare la milizia, la polizia, i carabinieri e gli « 8 milioni di baionette », oggi che abbiamo soltanto il piccolissimo esercito concessoci dal cosiddetto trattato di pace, pur tenendo conto di quanto si è sofferto a causa dei bombardamenti e delle distruzioni della guerra, abbiamo un notevole numero di edifici che sono in perenne stato di mancata manutenzione, e non vengono utilizzati. Vorrei, anzi, aggiungere che questi edifici non sono affatto utilizzati secondo i fini cui erano destinati, ma spesso sono occupati da enti, oppure da sfollati.

A Roma, ad esempio, vi sono molti edifici, diverse caserme, che sono completamente inutilizzate; e questo, badate, è un fatto che non solo è a conoscenza di quanti si interessano della questione, ma è a conoscenza di tutto il popolo. Se noi dovessimo approvare questo disegno di legge che prevede l'autorizzazione alla seppur modesta spesa di lire 100 milioni per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i corpi armati di polizia (mentre noi sappiamo che contemporaneamente esiste

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

un altro disegno di legge in cui si parla di un miliardo da destinare alla costruzione di caserme per la polizia), non faremmo certamente opera saggia. Inoltre, io mi domando perché questi disegni di legge non sono venuti al nostro esame contemporaneamente, per cui non è fuori luogo supporre che queste richieste rispondano a determinati fini, onorevole ministro. Ella ci potrà sempre dire che, per esigenze dei vari servizi di polizia, sia necessario provvedere alla costruzione di tali caserme; ma io sostengo, come ne dà conferma l'onorevole relatore, che con un po' di buona volontà da parte degli altri Ministeri, e soprattutto da parte del Ministero della difesa, vi sarebbe ancora la possibilità di sistemare convenientemente negli edifici cui ho accennato le forze di polizia.

Certamente, nessuno può pretendere che gli agenti preposti alla tutela dell'ordine pubblico non siano accasermati, e non abbiano quel minimo di conforti che sono loro necessari. Noi entriamo soltanto nel merito della valutazione, perché qui non v'è una dimostrazione, ma anzi direi il contrario, della necessità di questa autorizzazione di spesa. Con questo disegno di legge si è fornita la prova che tutti i ministeri agiscono per conto loro — permettetemi la definizione — «anarchicamente», perché nel momento in cui sostenete in linea teorica che occorre fare le case per i senzatetto (il Governo l'ha promesso, accettando come raccomandazione due volte un ordine del giorno al riguardo), destinate altrove i mezzi per costruire le case.

Si era anche detto di riunire tutti gli uffici, ad esempio, che riguardano le pensioni di guerra, ed accenno a quei famosi 500 vani di cui si è parlato in questa Assemblea. Ora, invece, si propone una spesa di 100 milioni per la costruzione di nuove caserme per i corpi armati di polizia, quando anche nei piccoli centri vi sono tutte le possibilità per accasermare adeguatamente queste forze. Se noi approvassimo questo disegno di legge, non verremmo più ad essere i rappresentanti dell'opinione pubblica, ma agiremmo esattamente in modo contrario alla opinione pubblica, perché è notorio in tutto il paese che, se un'approvazione siffatta dovesse verificarsi, non sarebbe ben vista, e dimostreremmo nello stesso tempo di non fare gli interessi del popolo italiano e di non tener conto dello stato di miseria di milioni di uomini e di donne.

Io prego gli onorevoli colleghi, sebbene la proposta sia avanzata dal Governo, di voler ancora riflettere sulle conseguenze morali

ed umane che si possono avere assumendo un determinato atteggiamento, e quando, soprattutto, i problemi assillanti e fondamentali di questa povera Italia non sono stati affrontati!

Una voce al centro. Si tratta di appena 100 milioni!

AUDISIO. Sta bene; ma vi è anche un altro disegno di legge che prevede 1 miliardo di spesa; e mi sembra ve ne sia un altro ancora per altri 500 milioni, sempre per la costruzione di caserme per la polizia. A mio parere è questa una politica anarchicamente realizzata, per soddisfare il preteso fabbisogno di un determinato dicastero; quindi senza un coordinamento e senza una visione complessiva delle esigenze del nostro paese.

Se vi sono difficoltà finanziarie, se le esigenze del bilancio non permettono al ministro del tesoro di accettare alcuni emendamenti fondamentali al disegno di legge relativo alle pensioni di guerra, perché dobbiamo dilapidare 100 milioni per questi edifici, dato che questi, per di più, già esitano in abbondanza?

Si faccia un programma. Si dice che occorre ancora un miliardo per edifici da adibire a caserme per le guardie di pubblica sicurezza; ma non vi è un programma, né un coordinamento. Non è una cosa seria e, secondo me, è un espediente per fare approvare di volta in volta alla Camera e al Senato dei provvedimenti a carattere parziale, che servono ad eludere una visione generale della situazione del dicastero degli interni o di altri ministeri.

Per queste ragioni, noi voteremo contro il disegno di legge.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge perché crediamo che risponda in concreto ad una necessità. È noto come non solo in molti piccoli paesi, ma anche in città importanti, come per esempio Padova, la sistemazione delle benemerite forze di polizia sia quanto mai disastrosa. A Padova, ad esempio, la polizia è acuartierata in un istituto per ciechi, con inconvenienti veramente gravissimi.

Speriamo che questo disegno di legge possa veramente eliminare in concreto queste situazioni di disagio, quali si possono verificare in certe città, in attesa che altri fondi possano risolvere sistematicamente e organicamente il problema dell'acuartieramento delle forze armate, che vegliano al bene e alla pace del popolo italiano. (*Applausi al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GIUGNO 1950

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. All'onorevole Audisio avevo già risposto in Commissione, e ripeto qui, che se è vero che non è sempre stata possibile una intesa, è anche vero che si chiede solamente una spesa di 100 milioni, mentre, se non vi fosse stata un'intesa, noi non saremmo qui ad approvare una spesa di soli 100 milioni.

Nella relazione è precisato che si pensa anche a centri minori.

Circa l'opinione pubblica, vi è già una risposta nella relazione stessa, là dove si dice che « lo stabilire in luogo reparti dei corpi armati di polizia è, infine, già di per sé garanzia di ordine », perché non basta che vi siano le forze armate, ma bisogna che vi sia anche un acquartieramento di tutti quei mezzi, che non sono i fucili e i cannoni, ma quegli altri mezzi che possono, per l'organizzazione moderna della polizia, servire per impedire dei disordini. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Voi volete fare soltanto chiese e caserme!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Camera non intende risolvere, e non può risolvere, il problema della sistemazione delle caserme per le forze armate di pubblica sicurezza; come non lo risolverà nemmeno l'altro progetto che verrà prossimamente in discussione alla Camera, col quale si prevede la spesa di un miliardo per un esercizio finanziario. Le esigenze delle forze armate di polizia in questo campo sono state calcolate in circa sei miliardi, ma il ministro del tesoro ha potuto stanziare solo un miliardo.

Con questo progetto di legge si cerca di risolvere un problema contingente. Abbiamo alcuni edifici in affitto, per i quali paghiamo spese di manutenzione e di affitto, il cui onere annuo assorbe quasi il capitale che oggi intendiamo investire. Quindi si tratta di un buon impiego di capitale.

In quanto alla necessità di accasermare la pubblica sicurezza, nessuno può mettere in dubbio questa necessità. La pubblica sicurezza è una organizzazione statale, assolve funzioni statali, ed è quindi interesse del Parlamento e del paese che le forze di polizia siano accasermate in modo da poter assolvere ai loro pubblici doveri.

In quanto alla utilizzazione di stabili del Ministero della difesa, mi permetto di osservare anzitutto che non è esatta l'osserva-

zione generale che si è fatta, nel senso che oggi la difesa disponga di un numero di caserme tale da poter assolvere a tutti i bisogni, compresi quelli della polizia.

Non bisogna dimenticare che il 40 per cento delle caserme sono state distrutte dalla guerra, ed una grandissima parte di quelle rimaste sono occupate da sfollati e anche per il disimpegno di altri servizi. La pubblica sicurezza ha, infatti, occupato molte caserme che appartenevano all'esercito e quindi l'esercito ha già dato il suo largo contributo in questo senso; ma anche l'esercito deve pensare alla sua riorganizzazione e non può rimanere certo nelle condizioni attuali. Quindi, una intesa con la difesa noi cercheremo di averla per quanto è possibile, tenendo conto anche di tutte le esigenze.

Inoltre, bisogna considerare che non sempre la polizia va in posti dove esistono caserme. Credo perciò che il Parlamento con piena coscienza e con tutta tranquillità possa approvare questo provvedimento, che non è soltanto necessario, ma anche utile dal punto di vista della finanza dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CECCHERINI, *Segretario*, legge.

« È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CECCHERINI, *Segretario*, legge.

« Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO
